




*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione Generale Politiche Previdenziali e Assicurative
Div. IV

P.d.G. MA. MA007.A001.000011381



INPGI
Uffici di via Nizza, 35
00198 Roma

Oggetto : Interpretazione legge 3 ottobre 1987, n.398

Su richiesta di questa Direzione Generale, l'Ufficio Legislativo ha fornito un'interpretazione in ordine alla applicabilità, in favore dei cittadini extracomunitari, della previsione di cui al D.L. n.387/87, convertito con modificazioni, dalla legge n. 398/87.

Pur riferendosi tale normativa solo ai lavoratori italiani, per quanto riguarda i cittadini comunitari, il problema è stato risolto in senso positivo, dall'art.18 del Trattato UE (ex articolo 12 del TCE) che vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità: *"Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità"*.

L'interpretazione dell'Ufficio Legislativo, consente ora, di colmare una lacuna nell'attuazione di quel principio di parità di trattamento che impronta la legislazione italiana, garantendo la continuità nella tutela previdenziale anche a quei lavoratori extracomunitari titolari di un regolare contratto di lavoro in Italia che, in numero sempre maggiore, vengono inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario con il quale non è stata stipulata alcuna convenzione di Sicurezza sociale.

Pertanto, per tali lavoratori, l'obbligo contributivo verrà assolto sulla base delle retribuzioni convenzionali di cui all'art.4 della citata Legge n.398/87.

Codesto Istituto vorrà, quindi, provvedere all'attuazione di quanto rappresentato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dottor Edoardo GAMBACCIANI)

